

COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

(PROVINCIA DI VERONA)

PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

LEGGE 26 OTTOBRE 1995, N. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico"

Adottato dal Consiglio Comunale con delibera	n.	-	del
Pubblicato all'Albo Pretorio	dal		al
Controdedotto alle osservazioni ed approvato dal Consiglio Comunale con delibera	n.		del
Pubblicato all'Albo Pretorio	dal		

2. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

I Tecnici Relatori	Collaboratori
Dott/ Mauro Riggio Tecnico campetente in Acustica (C. 447/95) Reg. Lombardia D.B. p. 84/del 13/01/199 P. Massimo Casari	ABUCHIM PAURA RICHINGO
Techlod folial tente in Acustica (L. 147/95) Reg. Combanda D. Br. 1. 2011 (G. 10105, 1999)	

Bergamo, giugno 2002

INDICE

1
1
1
1
2
6
7
9
9
9
10
11
11
12
14
15
15
16
.17
17
18
.18
18
.18
20
. 20
. 20
. 22
. 23
. 24
. 24
. 25
. 27
. 28
.29
. 29
. 29
.32
. 32
. 32

Capo I GENERALITÀ

Articolo 1. Finalità

1. Il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale di San Pietro in Cariano è finalizzato alla prevenzione ed al contenimento dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo, allo scopo di assicurare la salute e il benessere dei cittadini e la salubrità dell'ambiente, in attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera a) della Legge 26 ottobre 1995 n. 447.

Articolo 2. Riferimenti legislativi

- 1. Il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale assume i seguenti riferimenti legislativi:
 - a) il D.P.C.M. 01.03.1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";
 - b) la Legge 26.10.95 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" ed i relativi decreti attuativi;
 - c) la Legge Regionale 10.05.1999 n. 21 "Norme in materia di inquinamento acustico"
 - d) la Deliberazione della Giunta Regionale del 21.09.1993 n. 4313 "Linee guida per la zonizzazione acustica del territorio comunale",
- 2. L'approvazione del Piano di Classificazione Acustica è effettuata dal Consiglio Comunale nell'ambito delle competenze allo stesso attribuite dall'articolo 42, comma 2, lettera b), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel rispetto delle procedure stabilite dall'articolo 3 della Legge Regionale 21/1999.

Articolo 3. Competenze del Comune

- Sono di competenza del Comune, secondo quanto stabilito dagli articoli 6 e 14 della Legge 447/95:
 - a) la classificazione del territorio comunale in zone acustiche, secondo i criteri stabiliti dalla normativa;

- b) il coordinamento degli strumenti urbanistici con la zonizzazione acustica;
- c) l'adozione di piani di risanamento, ove necessario, ai sensi e secondo i criteri dell'articolo 7 della Legge 447/95;
- d) il controllo del rispetto della normativa sull'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative, a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, nonché all'atto del rilascio dei relativi provvedimenti di licenza d'uso e nulla osta all'esercizio;
- e) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;
- f) la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni di cui al D.L. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
- g) l'autorizzazione, anche in deroga ai limiti stabiliti, per lo svolgimento di attività temporanee, di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e di spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalle presenti norme.

Articolo 4. Definizioni

1. Per le presenti norme vengono assunte, in conformità alla Legge 447/95, al D.P.C.M. 1°.3.1991, al D.M. 31.10.1997 e al D.M. 16.3.1998, le seguenti definizioni:

i) Inquinamento acustico

L'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

ii) Ambiente abitativo

Ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto

1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive.

iii) Sorgenti sonore fisse

Gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative.

iv) Sorgenti sonore mobili

Tutte le sorgenti sonore non comprese nella definizione di sorgenti fisse.

v) Valori limite di emissione

Il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

vi) Valori limite di immissione

Il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

I valori limite di immissione sono distinti in:

- a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
- b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.

vii) Valori di attenzione

Il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.

viii) Valori di qualità

I valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

ix) Livello di pressione sonora Lp [dB]

Esprime il valore della pressione acustica di un fenomeno sonoro mediante la scala logaritmica dei decibel (dB) ed è dato dalla relazione seguente:

$$L_{p} = 10 \log \frac{p^{2}(t)}{p_{0}^{2}}$$

dove p(t) è il valore efficace della pressione sonora misurata in pascal (Pa) e p_0 è la pressione di riferimento che si assume uguale a 20 μ Pa in condizioni standard.

x) Livello continuo equivalente di pressione sonora $L_{eq, T}[dB]$ (o $L_{eq}[dB]$) É definito dalla relazione analitica seguente:

$$L_{eqT} = 10 \log \left[\frac{1}{T} \int_{0}^{T} \frac{p^{2}(t)}{p_{0}^{2}} dt \right]$$

dove p(t) è il valore istantaneo della pressione sonora; p_0 è il valore della pressione sonora di riferimento, che si assume uguale a 20 μ Pa in condizioni standard; T è l'intervallo di tempo di integrazione; $L_{eq, T}$ esprime il livello energetico medio del rumore nell'intervallo di tempo T considerato.

xi) Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato 'A'. $L_{Aeq,T}$ [dB] (o L_{Aeq} [dB] o L_{eq} [dB(A)])

É il parametro fisico adottato per la misura del rumore, definito dalla relazione analitica seguente:

$$L_{Aeq,T} = 10 \log \left[\frac{1}{T} \int_0^T \frac{p_A^2(t)}{p_0^2} dt \right]$$

dove $p_A(t)$ è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata secondo la curva A (norma I.E.C. n. 651); p_0 è il valore della pressione sonora di riferimento, che si assume uguale a 20 μ Pa in condizioni standard; T è l'intervallo di tempo di integrazione. $L_{Aeq,\,T}$ esprime il livello energetico medio del rumore ponderato in curva A nell'intervallo di tempo T considerato.

xii) Livello percentile L_N [dB o dB(A)]

È il livello di pressione sonora che è superato per il N percento del tempo di misura, espresso in dB. (ad esempio il livello L₉₀ rappresenta il livello di pressione sonora superato nel 90 per cento del tempo di misura). Può essere riferito a livelli non ponderati (in tal caso l'unità di misura è il dB) oppure a livelli ponderati secondo la curva A (norma I.E.C. n. 651; in tal caso l'unità di misura è il dB(A)).

xiii) Livello di valutazione del rumore aeroportuale- L_{VA} [dB(A)]

É il parametro acustico utilizzato per la misura del rumore prodotto dalle attività connesse al funzionamento delle infrastrutture aeroportuali, come definito nell'Allegato A del D.M. 31.10.1997.

xiv) Livello di rumore residuo - L_R [dB(A)]

É il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato 'A' che si rileva quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti. Esso deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale.

xv) Livello di rumore ambientale – LA [dB(A)]

É il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato 'A' prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo (come precedentemente definito) e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti.

xvi) Livello differenziale di rumore - LD [dB(A)]

É la differenza tra il livello di rumore ambientale (L_A) e quello del rumore residuo (L_R):

$$L_D = L_A - L_R$$

xvii) Rumore con componenti impulsive

Emissione sonora nella quale siano evidenziabili eventi sonori di durata inferiore ad un secondo, aventi le caratteristiche definite nell'Allegato B del D.M. 16.3.1998.

xviii) Rumori con componenti tonali

Emissioni sonore all'interno delle quali siano evidenziabili suoni corrispondenti ad un tono puro o contenuti entro 1/3 di ottava, aventi le caratteristiche definite nell'Allegato B del D.M. 16.3.1998.

xix) Tempo a lungo termine - T_L

Rappresenta un insieme sufficientemente ampio di T_R all'interno del quale si valutano i valori di attenzione. La durata di T_L è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano la rumorosità di lungo periodo.

xx) Tempo di riferimento - T_R

Rappresenta il periodo della giornata all'interno del quale si eseguono le misure. La durata della giornata è articolata in due tempi di riferimento: quello diurno compreso tra le h 6,00 e le h 22,00 e quello notturno compreso tra le h 22,00 e le h 6,00.

xxi) Tempo di osservazione - To

É un periodo di tempo, compreso entro uno dei tempi di riferimento, nel quale si verificano le condizioni di rumorosità che si intendono valutare.

xxii) Tempo di misura - T_M

É il periodo di tempo, compreso entro il tempo di osservazione, durante il quale vengono effettuate le misure di rumore.

Articolo 5. Elaborati costituenti il piano di classificazione acustica

- 1. Il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale si compone di:
 - a) Elaborato n. 1 Relazione Tecnica, contenente tra l'altro:
 - i) precisazioni ed integrazioni, riferite alle caratteristiche specifiche del territorio, rispetto a quanto riportato nella normativa nazionale e regionale di riferimento;

- ii) elenco delle zone in cui è suddiviso il territorio comunale e, per ciascuna di esse, indicazione della classe di assegnazione ex D.P.C.M. 14.11.97 e dei relativi limiti, descrizione sommaria delle aree incluse ed eventuale citazione delle più significative;
- b) Elaborato n. 2 Norme Tecniche di Attuazione, contenente tra l'altro:
 - i) finalità, scopi e riferimenti normativi;
 - ii) prescrizioni specifiche per singole zone;
 - iii) normativa per attività temporanee e relative deroghe con campo di applicazione;
 - iv) sistema sanzionatorio.
- c) Tavola n. 1: planimetria del territorio comunale in scala 1:5000 riportante:
 - i) la suddivisione del territorio comunale in zone acustiche omogenee;
 - ii) la delimitazione delle fasce di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie.
- 2. Per le cartografie si utilizza la seguente legenda:

Elemento	tavole a colori	tavole in b/n		
Zona acustica omogenea di Classe I	verde chiaro	punti piccoli		
Zona acustica omogenea di Classe II	verde scuro	punti grossi		
Zona acustica omogenea di Classe III	bianco linee orizzontali, bassa den			
Zona acustica omogenea di Classe IV	arancione linee verticali, alta der			
Zona acustica omogenea di Classe V	rosso tratteggio incrociato			
Zona acustica omogenea di Classe VI	blu	linee verticali, bassa densità		
Limite della fascia "A" di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie di tipo 1	Linea magenta tratteggiata			
Limite della fascia "B" di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie di tipo 1 e della fascia di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie di tipo 2	Linea ciano tratteggiata			

Articolo 6. Classi di destinazione d'uso del territorio

1. La suddivisione del territorio comunale in zone acustiche omogenee è basata sulla divisione in classi di destinazione d'uso del territorio indicata nella tabella A allegata al D.P.C.M. 14.11.1997, che viene di seguito riportata integralmente:

Tabella 1 Classificazione del territorio comunale (Tabella A del D.P.C.M. 14.11.1997)

Classe I - Aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

Classe II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

Classe III - Aree di tipo misto

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

Classe IV - Aree di intensa attività umana

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali: le aree con limitata presenza di piccole industrie.

Classe V - Aree prevalentemente industriali

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

Classe VI - Aree esclusivamente industriali

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

2. La descrizione delle classi territoriali di riferimento costituisce solo indicazione di massima. La classificazione effettiva del territorio comunale è attuata con riferimento ai criteri definiti al Capo III ed è riportata nella Tavola n. 1 del piano di classificazione acustica.

Capo II LIMITI

Articolo 7. Valori limite di emissione

- 1. I valori limite di emissione delle singole sorgenti sonore fisse sono espressi in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata 'A' (L_{Aeq}) riferito al tempo di riferimento (T_R) diurno o notturno.
- 2. I valori limite di emissione delle singole sorgenti sonore fisse, distinti per classi di destinazione d'uso del territorio, sono indicati nella tabella B allegata al D.P.C.M. 14.11.1997 che viene di seguito riportata integralmente:

Tabella 2 Valori limite di emissione - L_{eq} in dB(A) (Tabella B del D.P.C.M. 14.11.97)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento				
	Diurno	Notturno			
I - Aree particolarmente protette	45	35			
II - Aree prevalentemente residenziali	50	40			
III - Aree di tipo misto	55	45			
IV - Aree di intensa attività umana	60	50			
V - Aree prevalentemente industriali	65	. 55			
VI - Aree esclusivamente industriali	65	65			

3. I valori limite di emissione delle singole sorgenti sonore mobili, e dei singoli macchinari costituenti le sorgenti sonore fisse, sono stabiliti dalle norme di certificazione ed omologazione delle stesse.

Articolo 8. Valori limite assoluti di immissione

- 1. I valori limite assoluti di immissione sono espressi in termini di livello di rumore ambientale (L_A) riferito al tempo di riferimento (T_R) diurno o notturno.
- 2. I valori limite assoluti di immissione, distinti per classi di destinazione d'uso del territorio, sono indicati nella tabella C allegata al D.P.C.M. 14.11.1997, che viene di seguito riportata integralmente:

Tabella 3 Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A) (Tabella C del D.P.C.M. 14.11.97)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento			
Classi di destinazione d'uso dei territorio	Diurno	Nottumo 40		
I - Aree particolarmente protette	50			
II - Aree prevalentemente residenziali	55	45		
III - Aree di tipo misto	60	50		
IV - Aree di intensa attività umana	65	55		
V - Aree prevalentemente industriali	70	60		
VI - Aree esclusivamente industriali	70	70		

Articolo 9. Valori limite differenziali di immissione

- 1. I valori limite differenziali di immissione sono espressi in termini di livello differenziale di rumore (L_D) riferito al tempo di misura (T_M) , e si applicano esclusivamente all'interno degli ambienti abitativi.
- 2. I valori limite differenziali di immissione sono indicati nell'articolo 4, comma 1 del D.P.C.M. 14.11.1997, e sono di 5 dB per il periodo diurno e di 3 dB nel periodo notturno.
- 3. Ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3 del D.P.C.M. 14.11.1997, i limiti differenziali non si applicano:
 - a) nelle zone classificate come aree esclusivamente industriali (zone di Classe VI);
 - b) se valgono entrambe le seguenti condizioni:
 - i) il rumore misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB(A) nel periodo diurno o a 40 dB(A) nel periodo notturno e
 - ii) il rumore misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dB(A) nel periodo diurno o a 25 dB(A) nel periodo notturno.
 - c) alla rumorosità prodotta dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
 - d) alla rumorosità prodotta da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
 - e) alla rumorosità prodotta da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del D.M. 11 dicembre 1996, i limiti differenziali non si applicano al rumore prodotto dagli impianti a ciclo produttivo continuo così come definiti dall'articolo 2 dello stesso decreto, in esercizio o autorizzati all'esercizio o per i quali sia stata presentata domanda di autorizzazione all'esercizio precedentemente al 19.3.1997, a condizione che siano rispettati i valori assoluti di immissione.

Articolo 10. Valori di attenzione

- 1. I valori di attenzione sono espressi in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata 'A' (L_{Aeq}) riferito al tempo a lungo termine (T_L) .
- 2. I valori di attenzione, distinti per classi di destinazione d'uso del territorio, sono indicati all'articolo 6 del D.P.C.M. 14.11.1997, e sono riportati nella tabella seguente:

Tabella 4
Valori di attenzione - L_{eq} in dB(A) (articolo 6 del D.P.C.M. 14.11.97)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Se riferit	i ad un'ora	Se riferiti all'intero periodo di riferimento		
	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	
I – Aree particolarmente protette	60	45	50	40	
II - Aree prevalentemente residenziali	65	50	55	45	
III – Aree di tipo misto	70	55	60	50	
IV – Aree di intensa attività umana	75	60	65	55	
V - Aree prevalentemente industriali	80	65	70	60	
VI – Aree esclusivamente industriali	80	75	70	70	

3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.P.C.M. 14 novembre 1997, i valori di attenzione non si applicano alle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, ed aeroportuali.

Articolo 11. Valori di qualità

1. I valori di qualità sono espressi in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata 'A' (L_{Aeq}) riferito al tempo a lungo termine (T_L).

2. I valori di qualità, distinti per classi di destinazione d'uso del territorio, sono indicati nella tabella D allegata al D.P.C.M. 14.11.1997, che viene di seguito riportata integralmente:

Tabella 5 Valori di qualità (Leq in dB(A)) - Tabella D del D.P.C.M. 14.11.97

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento			
Classi di destinazione d'uso dei territorio	Diurno	Notturno		
I - Aree particolarmente protette	47.	37		
II - Aree prevalentemente residenziali	52	42		
III - Aree di tipo misto	57	47		
IV - Aree di intensa attività umana	62	52		
V - Aree prevalentemente industriali	67	. 57		
VI - Aree esclusivamente industriali	70 70			

Articolo 12. Inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario

- 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle infrastrutture ferroviarie esistenti e di nuova realizzazione nel territorio del Comune di San Pietro in Cariano, ovvero le cui fasce di pertinenza, definite dall'articolo 3 del D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459 comprendono aree situate nel territorio del Comune di San Pietro in Cariano, distinte in:
 - a) tipo 1: infrastrutture ferroviarie esistenti e infrastrutture ferroviarie di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 Km/h;
 - b) tipo 2: infrastrutture ferroviarie di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 Km/h.
- 2. Ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459 per le infrastrutture ferroviarie non si applicano le disposizioni del D.P.C.M. 14.11.1997 riguardanti i valori limite di emissione, i valori di attenzione e i valori di qualità.
- 3. Ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459 per le infrastrutture ferroviarie è definita, a partire dalla mezzeria dei binari esterni una fascia di pertinenza di 250 metri per ciascun lato; per le infrastrutture ferroviarie di tipo 1, tale fascia è

ulteriormente suddivisa un due parti denominate fascia A (i primi 100 metri) e B (dai 100 ai 250 metri).

- 4. Le fasce di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie nel territorio del Comune di San Pietro in Cariano sono identificate con specifico segno grafico nella Tavola n. 1 del piano di classificazione acustica.
- 5. Esclusivamente all'interno delle fasce di pertinenza, ed esclusivamente per il rumore prodotto dall'infrastruttura ferroviaria, valgono i valori limite di immissione indicati dall'articolo 5 del D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459, che vengono di seguito riportati.

Tabella 6
Valori limite assoluti di immissione del rumore prodotto dalle infrastrutture ferroviarie (Leq in dB(A)) − Articoli 4 e 5 del D.P.R. 18.11.98

Tipologia dei ricettori	Tempi di riferimento			
Tipologia del Nocttori	Diurno	Notturno		
Ospedali, case di cura e case di riposo	50	40		
Scuole	50			
Altri ricettori, (infrastrutture ferroviarie di tipo 1, all'interno della fascia "B" di pertinenza, e infrastrutture ferroviarie di tipo 2)	65	55		
Altri ricettori, (infrastrutture ferroviarie di tipo 1, all'interno della fascia "A" di pertinenza)	70	60		

- 6. All'esterno delle fasce di pertinenza il rumore prodotto dalle infrastrutture ferroviarie concorre al rumore immesso nell'ambiente da tutte le sorgenti, che deve rispettare i valori limite assoluti di immissione di cui all'articolo 8.
- 7. Ai sensi degli articoli 4, comma 5, e 5, comma 3, del D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459, qualora i valori riportati nella precedente tabella 6 o (all'esterno delle fasce di pertinenza) i valori stabiliti dalla tabella C del D.P.C.M. 14.11.1997 non siano tecnicamente conseguibili ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzi l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti per il L_{eq} in dB(A):
 - a) 35 dB(A) in periodo di riferimento notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;

- b) 45 dB(A) in periodo di riferimento diurno per le scuole;
- c) 40 dB(A) in periodo di riferimento notturno per gli altri ricettori.
- 8. All'interno delle fasce di pertinenza, le sorgenti sonore diverse dalle infrastrutture ferroviarie devono rispettare i limiti di emissione e di immissione di cui agli articoli 7, 8 e 9
- 9. Per le parti del territorio appartenenti alla sovrapposizione di fasce di pertinenza di più infrastrutture ferroviarie, il rispetto dei limiti di tabella 6 deve essere verificato considerando separatamente ciascuna infrastruttura e le rispettive fasce di pertinenza.

Articolo 13. Inquinamento acustico derivante da traffico veicolare

- 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle infrastrutture stradali esistenti e di nuova realizzazione nel territorio del Comune di San Pietro in Cariano, ovvero le cui fasce di pertinenza, definite ai sensi dell'articolo 5 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 comprendono aree situate nel territorio del Comune di San Pietro in Cariano.
- 2. Ai sensi dell'articolo 5 del D.P.C.M. 14 novembre 1997, i valori limite assoluti di emissione e di immissione per le singole infrastrutture stradali, sono definiti dai decreti attuativi della Legge 26 ottobre 1995, n. 447.
- 3. Al di fuori delle fasce di pertinenza il rumore prodotto dalle infrastrutture stradali deve rispettare i valori limite di emissione di cui all'articolo 7 e concorre al rumore immesso nell'ambiente da tutte le sorgenti, che deve rispettare i valori limite assoluti di immissione di cui all'articolo 8.

Capo III CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO

Articolo 14. Classificazione acustica del territorio comunale

- 1. Il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche omogenee corrispondenti alle classi definite nell'articolo 6 (Tabella 1). All'interno di ciascuna zona acustica omogenea valgono i limiti di emissione e di immissione ed i valori di attenzione e di qualità definiti negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 ed elencati nelle tabelle 2, 3, 4 e 5.
- 2. La suddivisione del territorio comunale in zone acustiche omogenee è stabilita dallo schema di azzonamento riportato nella Tavola n. 1 del piano di classificazione acustica, che farà fede salvo contrasto esplicito con la norma scritta che prevale.
- 3. Esclusivamente per il rumore prodotto dalle infrastrutture ferroviarie vengono stabilite le fasce di pertinenza definite nell'articolo 12 e riportate nella tavola n. 1 del piano di classificazione acustica, all'interno delle quali valgono i soli limiti di immissione definiti nella tabella 6.
- 4. La classificazione del territorio viene operata avendo a riferimento il criterio di prevalenza delle attività insediate ed altri criteri e parametri di valutazione dettagliatamente descritti nella Relazione Tecnica del piano di classificazione acustica.
- 5. In sintonia con quanto previsto all'articolo 4, lettera a), della Legge 447/95, si determina, come criterio basilare ai fini della formazione della zonizzazione, che zone confinanti, anche appartenenti a Comuni limitrofi, non possono assumere limiti assoluti, riferiti ai valori di qualità, che differiscano più di 5 dB(A) (criterio di gradualità).
- 6. Allo scopo di rispettare il criterio di gradualità possono essere individuate ove necessario delle "fasce di transizione" interposte tra zone appartenenti a classi con limiti che differiscono di più di 5 dB(A), che vengono classificate come nominalmente appartenenti alla classe o alle classi intermedie tra le due e che non corrispondono, quanto a contenuti, alla descrizione delle classi data nell'articolo 6.
- 7. L'ampiezza delle fasce di transizione viene stabilita in funzione della caratteristiche geografiche e urbanistiche delle zone acustiche da armonizzare, delle emissioni sonore

delle sorgenti ivi presenti, e delle eventuale presenza di schermature naturali e/o artificiali.

- 8. Per l'individuazione delle fasce di transizione si applicano i seguenti criteri:
 - a) in caso di assenza di insediamenti in una delle zone acustiche da armonizzare, le fasce di transizione sono individuate all'interno di tale zona;
 - b) in caso di assenza di insediamenti in entrambe le zone acustiche da armonizzare,
 le fasce di transizione possono essere individuate indifferentemente all'interno di una o dell'altra zona;
 - c) in caso di presenza di insediamenti in entrambe le zone acustiche da armonizzare, le fasce di transizione devono essere individuate per quanto possibile nel perimetro delle zone appartenenti alla classe con i limiti più elevati.
- 9. Nel caso in cui le verifiche riguardino una posizione situata sul confine tra due o più zone acustiche omogenee, si considera che la posizione appartenga alla zona acustica omogenea della classe cui competono i valori limite superiori tra quelli delle zone confinanti.

Articolo 15. Zone di Classe I - Aree particolarmente protette

- 1. Possono essere inserite in Classe I esclusivamente le aree del territorio comunale nelle quali l'assenza di rumore costituisce elemento indispensabile per la loro adeguata fruizione. In particolare vengono identificate come candidate all'inserimento in zone di Classe I le aree comprendenti:
 - a) ospedali, cliniche e case di cura;
 - b) case di riposo;
 - c) cimiteri;
 - d) scuole e biblioteche;
 - e) aree di particolare interesse urbanistico, intendendo come tali anche zone di particolare interesse sotto il profilo naturalistico, culturale, storico ed architettonico;
 - f) aree destinate a parchi, anche privati, di rilevante importanza che assumono valenza di attrezzatura di livello urbano e territoriale;
 - g) aree boschive.

Articolo 16. Zone di Classe II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale

- 1. Possono essere inserite in Classe II le aree del territorio comunale in cui la funzione residenziale risulta prevalente e che presentano le seguenti caratteristiche:
 - a) bassa densità di popolazione;
 - b) nessuna o limitata presenza di attività commerciali, artigianali di servizio, terziarie e/o direzionali:
 - c) assenza di attività distributive di grossa entità, industriali ed artigianali produttive;
 - d) traffico veicolare di tipo prevalentemente locale (strade di distribuzione interna e/o strade con accorgimenti di protezione della percorribilità pedonale e ciclabile).
- 2. Al solo scopo di consentire la creazione di zone acustiche il più possibile omogenee, è ammessa la classificazione in classe II anche di aree con attività produttive di piccola dimensione inserite nel tessuto residenziale in modo sporadico e disgiunte dalle altre aree artigianali e/o industriali, purché la modificazione del clima acustico provocato direttamente o indirettamente dalla loro presenza sia di entità limitata, ovvero se la destinazione produttiva risulta non confermata dal Piano Regolatore Generale vigente.

Articolo 17. Zone di Classe III - Aree di tipo misto

- 1. Possono essere inserite in Classe III le aree del territorio comunale ricadenti nelle seguenti tipologie:
 - a) aree residenziali con le seguenti caratteristiche:
 - i) media densità di popolazione;
 - ii) presenza di uffici, attività commerciali, terziarie-direzionali in genere;
 - iii) limitata presenza di attività artigianali;
 - iv) assenza di attività industriali;
 - b) aree urbane ed extraurbane adiacenti a strade interessate da traffico veicolare locale e di attraversamento (strade primarie e secondarie di interesse locale con prevalente componente di traffico leggero);
 - c) aree rurali in cui si svolgono attività agricole che impiegano macchine operatrici.

Articolo 18. Zone di Classe IV - Aree di intensa attività umana

- 1. Possono essere inserite in Classe IV le aree del territorio comunale ricadenti nelle seguenti tipologie:
 - a) aree residenziali con le seguenti caratteristiche:
 - i) alta densità di popolazione;
 - ii) elevata presenza di uffici, attività commerciali, terziarie-direzionali in genere;
 - iii) presenza di attività artigianali;
 - iv) limitata presenza di attività industriali;
 - b) aree urbane ed extraurbane adiacenti a strade di grande comunicazione interessate da intenso traffico veicolare con una significativa componente di traffico pesante (autostrade, circonvallazioni, strade primarie di interesse sovracomunale ed assi di scorrimento urbani ed extraurbani)

Articolo 19. Zone di Classe V - Aree prevalentemente industriali

1. Possono essere inserite in Classe V le aree del territorio comunale destinate prevalentemente ad insediamenti artigianali e industriali e con limitata presenza di insediamenti abitativi.

Articolo 20. Zone di Classe VI - Aree esclusivamente industriali

1. Possono essere inserite in Classe VI le aree del territorio comunale destinate esclusivamente ad insediamenti industriali e prive di insediamenti abitativi, ad eccezione delle abitazioni del personale di custodia e dei titolari.

Articolo 21. Fasce di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie.

- 1. Le fasce di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie sono stabilite, secondo quanto disposto all'articolo 12, ai sensi del D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459.
- 2. Appartengono alla fascia "A" di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie di tipo 1 le seguenti aree del territorio comunale:

- a) la parte del territorio comunale avente una distanza minore o uguale di 100 metri (misurati a partire dalla mezzeria del binario esterno) su entrambi i lati della linea ferroviaria Verona Brennero.
- 3. Appartengono alla fascia "B" di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie di tipo 1 le seguenti aree:
 - a) la parte del territorio comunale avente una distanza maggiore di 100 e minore o uguale di 250 metri (misurati a partire dalla mezzeria del binario esterno) su entrambi i lati della linea ferroviaria Verona Brennero.
- 4. Nessuna area del territorio comunale appartiene a fasce di pertinenza di infrastrutture ferroviarie di tipo 2.

Capo IV PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Articolo 22. Provvedimenti per la limitazione dell'inquinamento acustico

- 1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della Legge 447/95, i provvedimenti per la limitazione dell'inquinamento acustico sono di natura amministrativa, tecnica, costruttiva e gestionale. In tale ambito, tra gli interventi riconducibili alla competenza comunale, rientrano:
 - a) le prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibili, come stabiliti ai sensi della normativa vigente e dalla zonizzazione acustica;
 - b) i provvedimenti e le prescrizioni relativi agli interventi di riduzione del rumore, distinti in interventi attivi di riduzione delle emissioni sonore delle sorgenti e in interventi passivi, adottati nei luoghi di immissione o lungo la via di propagazione dalla sorgente al ricettore o sul ricettore stesso;
 - c) la pianificazione urbanistica e gli interventi di delocalizzazione di attività rumorose o di ricettori particolarmente sensibili;
 - d) l'eventuale Piano Urbano del Traffico, di cui all'articolo 36 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285, tra le cui finalità figura la riduzione dell'inquinamento acustico, come specificato dalle Direttive emanate dal Ministero LL.PP. in G.U. n. 146 del 24 giugno 1995.

Articolo 23. Previsione di impatto acustico

- 1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della Legge 447/95, le domande di Concessione Edilizia e/o di Licenza d'Uso e/o di Nulla Osta all'Esercizio per nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative, commerciali polifunzionali, devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.
- 2. Ferme restando le procedure inerenti la Valutazione di Impatto Ambientale per le opere e gli insediamenti ad essa sottoposti ai sensi dell'articolo 6 Legge 8 luglio 1986 n. 349, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della Legge 447/95, su richiesta del Sindaco, i soggetti titolari dei progetti o delle opere devono predisporre una documentazione di

impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b) strade di tipo A, B, C, D, E, F, secondo la classificazione di cui al D.L.vo 285/92 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) discoteche;
- d) pubblici esercizi e circoli privati ove sono istallati macchinari o impianti rumorosi;
- e) impianti sportivi e ricreativi;
- f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto su rotaia.
- 3. La documentazione di previsione di impatto acustico deve essere redatta da un tecnico competente in acustica ambientale ed è resa sulla base dei criteri emanati dalla Regione Veneto ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera I) della Legge 447/95, e con le modalità di cui all'articolo 4 della Legge 15/68. Sino a tale emanazione, la documentazione da produrre comprende:
 - a) descrizione del clima acustico allo stato di fatto, basata su rilevamenti strumentali nella zona oggetto di intervento;
 - b) previsione dei livelli sonori nella zona interessata ad intervento realizzato;
 - c) qualora i livelli sonori risultassero superiori ai limiti stabiliti dalla classificazione acustica del territorio, descrizione degli interventi previsti per riportare le emissioni entro i predetti limiti, e nuova previsione dei livelli sonori nella zona interessata a seguito di tali interventi.
- 4. L'analisi di impatto acustico dovrà tenere conto di tutti gli elementi che concorrono a determinare l'attenuazione o l'amplificazione del rumore quali: assorbimento atmosferico, barriere naturali e non, condizioni meteorologiche, piani riflettenti, ecc., e dovrà comunque contenere rilevazioni e previsioni omogenee riferite ai seguenti parametri espressi in dB(A): L_{eq}, L₁₀, L₅₀, L₉₀.
- 5. Il Sindaco può prescrivere, in fase di rilascio della Concessione Edilizia e/o della Licenza d'Uso e/o di Nulla Osta all'Esercizio per gli insediamenti e/o attività di cui ai commi 1 e 2, l'adozione delle misure necessarie a contenere i livelli di emissione o immissione sonora entro i limiti stabiliti.

Articolo 24. Valutazione del clima acustico

- 1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Legge 447/95, è fatto obbligo di produrre una relazione di valutazione del clima acustico per le aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:
 - a) scuole e asili nido;
 - b) ospedali;
 - c) case di cura e di riposo;
 - d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
 - e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui all'articolo 23, comma 2.
- Si intendono prossime alle opere di cui all'articolo 23, comma 2 le aree destinate a nuovi insediamenti residenziali poste, anche parzialmente, a meno di 100 metri da tali opere.
- 2. E' facoltà del Sindaco richiedere una relazione di valutazione del clima acustico per le aree destinate a nuovi insediamenti residenziali e poste, anche parzialmente, a meno di 100 metri da impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive o commerciali polifunzionali.
- 3. La documentazione di valutazione del clima acustico deve essere redatta da un tecnico competente in acustica ambientale ed è resa sulla base dei criteri emanati dalla Regione Veneto ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera I) della Legge 447/95, e con le modalità di cui all'articolo 4 della Legge 15/68. Sino a tale emanazione, la documentazione da produrre comprende:
 - a) determinazione del clima acustico allo stato di fatto, basata su rilevamenti strumentali nella zona oggetto di intervento;
 - b) valutazione dei dati rilevati in relazione ai limiti della classe acustica di riferimento per la tipologia delle opere in progetto, così come definita al successivo comma 4;
 - c) qualora la valutazione di cui al punto precedente evidenziasse il superamento dei limiti, descrizione degli interventi previsti per riportare le emissioni entro i predetti limiti, e previsione dei livelli sonori nella zona interessata a seguito di tali interventi.
- 4. Esclusivamente per la valutazione del clima acustico di cui al presente articolo, per le diverse tipologie di opere si definisce come "classe acustica di riferimento" la classe cui

competono i valori limite inferiori tra la classificazione acustica vigente delle aree interessata e:

- a) la classe I, per scuole, asili nido, ospedali, case di cura e di riposo;
- b) la classe II, per parchi pubblici urbani ed extraurbani ed insediamenti residenziali (fino a 6 unità abitative per edificio);
- c) la classe III, per insediamenti residenziali (oltre 6 unità abitative per edificio).
- 5. L'analisi del clima acustico dovrà tenere conto di tutti gli elementi che concorrono a determinare l'attenuazione o l'amplificazione del rumore quali: assorbimento atmosferico, presenza o assenza di eventuali barriere naturali e non, condizioni meteorologiche prevalenti, presenza o assenza di piani riflettenti, ecc. e dovrà comunque contenere rilevazioni e previsioni omogenee riferite ai seguenti parametri espressi in dB(A): L_{eq} , L_{10} , L_{50} , L_{90} .

Articolo 25. Piani di risanamento acustico delle attività produttive

- 1. Le imprese e i titolari di sorgenti fisse ubicate sul territorio del Comune di San Pietro in Cariano, o le cui emissioni sonore siano rilevabili nel territorio del Comune di San Pietro in Cariano, sono tenuti al rispetto dei limiti stabiliti dal piano di classificazione acustica del territorio comunale entro il termine di sei mesi dalla data di approvazione definitiva dello stesso.
- 2. Le imprese e i titolari di sorgenti fisse definiti al comma precedente, qualora non siano in grado di adeguarsi ai limiti nel termine di sei mesi, devono presentare entro lo stesso termine un piano di risanamento acustico, comprendente:
 - a) l'elenco degli interventi di risanamento previsti;
 - b) una relazione tecnica, redatta da un tecnico competente in acustica, comprendente la valutazione del clima acustico esistente e la valutazione previsionale di impatto acustico al termine degli interventi previsti;
 - c) le modalità ed i tempi di realizzazione;
 - d) la stima degli oneri finanziari necessari.
- 3. L'adeguamento ai limiti derivanti dalla classificazione acustica deve essere in ogni caso realizzato entro trenta mesi dalla data di presentazione del piano di risanamento.

Eventuali deroghe, comunque non superiori ad ulteriori 12 mesi, potranno essere concesse dall'Amministrazione Comunale, in relazione a particolari difficoltà e complessità di ordine tecnico nella realizzazione degli interventi, comprovate da documentazione tecnica e progettuale. Gli interventi finalizzati al contenimento delle emissioni sonore, qualora ritenuti gli unici e/o più validi ed efficaci per consentire il rispetto dei limiti previsti, possono essere autorizzati dal Sindaco, sentita la commissione edilizia e previo parere della competente A.S.L., anche in deroga alle previsioni dello strumento urbanistico per quanto attiene gli indici di altezza, superficie, volume e distanza dai confini.

Articolo 26. Piani di risanamento acustico comunale

- 1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della Legge 447/95, il Comune adotta un piano di risanamento acustico:
 - a) in caso di superamento dei valori di attenzione;
 - b) qualora nella classificazione acustica del territorio per le zone già urbanizzate, a causa di preesistenti destinazioni d'uso, non sia possibile rispettare il divieto di contatto tra aree con valori di qualità che si discostano di oltre 5 dB.
- 2. Il Comune può adottare, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della Legge 447/95, un piano di risanamento acustico al fine di perseguire il raggiungimento dei valori di qualità.
- 3. I piani di risanamento acustico sono adottati mediante deliberazione del Consiglio Comunale.
- 4. I contenuti, i criteri di redazione e le modalità di attuazione dei piani di risanamento acustico sono stabiliti in accordo con le disposizioni dell'articolo 7 della Legge 447/95 e dell'articolo 5 della Legge Regionale 21/1999.

Articolo 27. Requisiti acustici passivi degli edifici

1. Le richieste di concessione edilizia relative a nuove costruzioni e a interventi sul patrimonio edilizio esistente, fatta eccezione per gli interventi di manutenzione ordinaria e per gli interventi minori, devono essere corredati di idonea documentazione, redatta da

un tecnico competente in acustica, attestante il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal D.P.C.M. 5.12.1997.

2. È facoltà del Sindaco richiedere, in fase di rilascio di licenza d'uso, la verifica dei requisiti acustici passivi previsti dal D.P.C.M. 5.12.1997, comprovata da una relazione tecnica di collaudo redatta da un tecnico competente in acustica.

Articolo 28. Attività temporanee rumorose

- 1. Si definisce attività temporanea rumorosa qualsiasi attività comprendente lavori, manifestazioni o spettacoli, che si svolga in luoghi per loro natura non permanentemente e non esclusivamente destinati a tale attività, e che comporti il superamento dei limiti di emissione o di immissione assoluti e/o differenziali di cui agli articoli 7, 8 e 9 all'esterno delle aree in cui si svolge l'attività. In particolare, rientrano nella definizione di attività temporanee rumorose:
 - a) i cantieri edili e stradali;
 - b) i concerti e gli spettacoli svolti all'aperto o all'interno di locali non adibiti a spettacolo;
 - c) le fiere e le esposizioni all'aperto o in locali non adibiti a tale scopo;
 - d) le sagre e le feste popolari di piazza;
 - e) la diffusione di pubblicità o di altre comunicazioni effettuata all'aperto per mezzo di impianti elettroacustici fissi o installati su mezzi.
- 2. Il Comune individua, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), della Legge 447/95, le aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto.
- 3. Tutte le attività temporanee rumorose devono essere autorizzate. I soggetti interessati devono presentare, almeno trenta giorni prima della data di inizio prevista per l'attività, istanza di autorizzazione al Comune allegando adeguata documentazione contenente:
 - a) dati identificativi del titolare, ovvero del legale rappresentante, ovvero del responsabile dell'attività;
 - b) descrizione sintetica dell'attività, durata ed articolazione temporale prevista, comprese le fasi preliminari e/o successive quali montaggio o smontaggio di strutture;

- c) elenco dettagliato delle apparecchiature, degli strumenti, degli attrezzi, degli impianti e dei mezzi di trasporto utilizzati, corredato dei dati relativi ai livelli sonori prodotti dalle principali sorgenti sonore;
- d) planimetria con individuazione dell'area interessata e della dislocazione delle principali sorgenti sonore;
- e) descrizione degli accorgimenti tecnici e procedurali adottati per la limitazione del disturbo prodotto dalle emissioni sonore connesse all'attività.
- 4. La richiesta di autorizzazione viene inoltrata all'ufficio comunale competente per l'ambiente, contestualmente alla domanda di autorizzazione per lo svolgimento dell'attività, ai fini del rilascio del relativo nulla-osta. Trascorsi quindici giorni senza l'emissione di alcun provvedimento da parte del Comune, l'autorizzazione si intende comunque confermata.

5. Le seguenti attività:

- lavori svolti occasionalmente per manutenzione edilizia
- piccole trasformazioni o installazione di impianti
- si intendono sempre autorizzate, purché la loro durata complessiva non superi i due giorni e si svolgano esclusivamente da lunedì a venerdì o il sabato mattina, dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 13,30 alle ore 19,00.
- 6. Le seguenti attività:
- manutenzione del verde pubblico e privato
- attività di hobbistica, bricolage, fai-da-te
- si intendono sempre autorizzate, purché si svolgano esclusivamente nei seguenti orari:
- dal lunedì al sabato: dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 13,30 alle ore 19,00
- domenica: dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00
- 7. L'autorizzazione allo svolgimento si intende altresì implicitamente compresa negli atti autorizzativi rilasciati dal Comune per le seguenti attività:
 - cantieri temporanei per lavori di manutenzione e di nuova costruzione di strade e reti tecnologiche
 - manutenzione strade e reti tecnologiche
 - servizi di pulizia delle reti viabili e dei marciapiedi

- sgombero neve
- 8. Lo svolgimento di attività temporanee potrà essere autorizzato, in assenza di validi motivi tecnici o organizzativi che dovranno essere specificati nella richiesta di autorizzazione, esclusivamente negli orari seguenti:
 - per le attività con macchinari rumorosi: dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 13,30 alle 19,00 dal lunedì al venerdì e al sabato mattina;
 - per le manifestazioni e gli spettacoli in luogo pubblico: dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 24,00.
- 9. Il Sindaco potrà autorizzare lo svolgimento delle attività temporanee anche in deroga ai limiti stabiliti dal piano di classificazione acustica. L'autorizzazione può contenere prescrizioni relative a:
 - a) valori limite delle emissioni sonore da rispettare al perimetro dell'area in cui si svolge l'attività ovvero presso le abitazioni maggiormente esposte;
 - b) limitazioni dei giorni e degli orari di svolgimento dell'attività;
 - c) accorgimenti tecnici e procedurali da adottare per la limitazione del disturbo prodotto dalle emissioni sonore;
 - d) obblighi e modalità di comunicazione preventiva alla popolazione interessata dalle emissioni sonore, da attuarsi a mezzo di avvisi scritti da esporre in luogo pubblico presso la sede municipale e nell'area interessata allo svolgimento dell'attività.
- 10. Se non diversamente specificato, l'autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanee rumorose implica l'esclusione dell'applicazione dei limiti differenziali e dei fattori correttivi per la presenza di componenti impulsive, tonali, tonali di bassa frequenza.

Articolo 29. Manifestazioni religiose

- L'uso di campane o di sorgenti sonore installate presso edifici adibiti ad attività di culto è consentito esclusivamente quando connesso alle funzioni e alle manifestazioni religiose.
- 2. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, le suddette attività sono disciplinate dalle norme relative alle attività rumorose temporanee.

Articolo 30. Ordinanze contingibili ed urgenti

1. Ai sensi dell'Articolo 9 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e degli articoli 50, commi 4 e 5, e 54, comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze e con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, ivi compresa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.

Capo V CONTROLLI E SANZIONI

Articolo 31. Controlli

- 1. Le attività di vigilanza e controllo in materia di inquinamento acustico sono svolte dal Comune nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale e regionale vigente, avvalendosi del supporto dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente.
- 2. Ai sensi dell'articolo 14 della Legge 447/95, il Comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:
 - a) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
 - b) delle disposizioni e/o prescrizioni impartite in materia di contenimento dell'inquinamento acustico in fase di licenza d'uso e nulla osta all'esercizio per le attività produttive, sportive e ricreative e per postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
 - c) della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione della zonizzazione acustica e delle altre disposizioni emanate nell'ambito delle competenze stabilite all'articolo 3;
 - d) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione in materia di impatto acustico o di valutazione previsionale di clima acustico, fornita in fase progettuale e di concessione edilizia ai sensi dell'articolo 8 della Legge 447/95 per gli insediamenti, le attività e le infrastrutture ivi previste.

Articolo 32. Sanzioni

1. Ferma restando la responsabilità per i fatti che costituiscono reato e fatte salve le diverse sanzioni per la violazione di norme urbanistiche, edilizie, sanitarie e in materia di inquinamento, per l'inosservanza delle norme in materia di inquinamento acustico si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 10 della Legge 447/95 e all'articolo 8 della Legge Regionale 21/1999 di seguito riportate:

- a) per l'inottemperanza al provvedimento legittimamente adottato dal Sindaco ai sensi dell'articolo 9 della Legge 447/95 e dell'articolo 30 delle presenti norme e ferma restando la responsabilità penale per quanto disposto all'articolo 650 del C.P.: da € 1.032,91 a € 10.239,14;
- b) per il superamento dei limiti di emissione e/o di immissione sonora stabiliti: da € 516,46 a € 5.164,67;
- c) per la violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 della Legge 447/95 (disciplina dell'inquinamento acustico avente origine dal traffico veicolare, ferroviario, marittimo ed aereo, dagli autodromi, dalle piste motoristiche di prova e per attività sportive, da natanti, da imbarcazioni, dalle nuove localizzazioni aeroportuali) e dalle disposizioni dettate in applicazione della Legge 447/95 dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni: da € 258,23 a € 10.239,14;
- d) per la violazione delle disposizioni riguardanti l'esercizio di attività temporanee o svolte all'aperto di cui all'articolo 7 della Legge Regionale 21/1999: da € 103,29 a € 516,47.
- 2. Per le infrazioni alle norme del presente regolamento, qualora non già sanzionate ai sensi del comma precedente, si applicano le sanzioni amministrative di seguito riportate:
 - a) per la mancata richiesta di Autorizzazione per attività temporanea di cui all'articolo
 28 delle presenti norme: da € 250,00 a € 1.500,00;
 - b) per il mancato rispetto dei limiti e/o delle prescrizioni fissate nell'Autorizzazione per attività temporanee, di cui all'articolo 24 delle presenti norme: da € 250,00 a € 5.000,00.
- 3. Le sanzioni amministrative di cui ai precedenti commi saranno applicate dagli ufficiali e dagli agenti di polizia municipale, ovvero dal dirigente o responsabile del settore competente, ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e della Legge Regionale 21/1999.
- 4. Ai sensi della Legge 689/81, è ammessa l'oblazione con il pagamento in misura ridotta, corrispondente ad un terzo del massimo o al doppio del minimo, se più

favorevole, delle sanzioni previste, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica della contestazione.

5. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni sopra riportate, sono introitate dal Comune, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10, comma 4, della Legge 447/95. Ai sensi dell'articolo 9 della Legge Regionale 21/1999, i relativi proventi sono destinati alla costituzione di un fondo finalizzato alla realizzazione di piani comunali di risanamento acustico e degli interventi di bonifica acustica previsti in detti piani.

Capo VI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 33. Aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica

- 1. Il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale viene ordinariamente aggiornato ogni cinque anni, mediante specifica deliberazione del Consiglio Comunale.
- 2. L'aggiornamento o la modifica del Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale può avvenire anche:
 - a) contestualmente all'adozione di Varianti specifiche o generali del P.R.G.
 - b) contestualmente all'approvazione dei piani attuativi del P.R.G., limitatamente alle porzioni di territorio disciplinate dagli stessi.

Articolo 34. Approvazione ed entrata in vigore

1. Le	presenti norme	sono state	app	provate con Del	ibe	ra del	Consiglio Co	omunale	n del
						-4-			
2. 11	provvedimento	Consiliare	di	approvazione	è	stato	pubblicato	all'Albo	Pretorio
comi	unale per 15 (qu	indici) giorni	СО	nsecutivi dal		7	_al		